

N. 157.919 di Repertorio

N. 35.019 di Raccolta

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

della "FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove luglio duemilaventidue in Cossato, nel mio studio alle ore nove e minuti dieci

**19.07.2022 - ore 9.10**

Davanti a me DOTT. PIERLEVINO RAJANI, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, residente in Cossato con studi ivi alla Via Marconi n. 21

è presente il signor

- FORZANI BOCCHIO CARLO nato a Brusnengo (Bi) il 3 ottobre 1940, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, che si costituisce ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO**" con sede in Masserano (Bi) alla Via Roma n. 60, Ente riconosciuto con personalità giuridica di diritto privato dall'11 settembre 2018 ai sensi della Legge Regione Piemonte 20 agosto 2018 (codice fiscale: 83001230024 - Partita IVA: 02747250021).

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale.

Il costituito dichiara che - ai sensi dell'art. 7 dello statuto - è stato convocato, a mezzo raccomandata a mano in data 13 luglio 2022 per questo giorno, luogo ed alle ore 8.50 il Consiglio di Amministra-



STUDIO NOTARILE  
DR. PIERLEVINO RAJANI

Atto reg. il 19/07/2022  
n° 3968 Serie 1T  
a BIELLA  
per 0,00



zione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Modifica statutaria per adeguamento iscrizione RUNTS;
- 2) - varie ed eventuali.

Il costituito chiede a me Notaio di ricevere in forma pubblica il verbale della riunione medesima del Consiglio di Amministrazione;

al che, aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Il signor Carlo Forzani Bocchio, nella detta qualità, assume la presidenza della presente riunione su designazione unanime dei presenti e dichiara, consta e fa constare, che:

- a) - oltre ad esso Presidente, del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori Gabriele Peris ed Emanuela Cervelli, mentre sono assenti giustificati i signori Andrea Marchesi e Daria Bolzanella;
- b) - i citati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati regolarmente nominati secondo quanto previsto nell'art. 6 dello Statuto Sociale;
- c) - è presente la signora Silvia Scanzio, Revisore dei Conti;
- d) - l'adunanza, come detto, è stata convocata dallo stesso Presidente con i mezzi sopra indicati;
- e) - il Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale - ha la competenza di quanto è in trattazione.

Egli, pertanto, dichiara che la presente riunione è validamente costituita, ed atta a deliberare, su quanto è oggetto dell'ordine del giorno, di cui si inizia la trattazione.

In particolare sul punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illu-



stra ai presenti la necessità di variare lo Statuto della Fondazione per adeguarlo quanto più possibile al c.d. "Codice del Terzo Settore" - D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - ed anche alla normativa transitoria e di attuazione ex art. 101 citato D.Lgs., provvedendo - quindi - a modificare la denominazione, le attività dell'associazione (ampliandole), i criteri di nomina del Consiglio, le norme che regolano l'Organo di Controllo: il tutto, comunque, nel rispetto della normativa del "Codice del Terzo Settore" e delle norme ad esso collegate e/o che ad esso si richiamano.

Il Consiglio, preso atto della esposizione illustrata dal suo Presidente, all'unanimità


#### D E L I B E R A

- di approvare integralmente il testo del nuovo Statuto, recependo le istanze del c.d. "Codice del Terzo Settore" - D.Lgs. n. 117/2017 -, testo di cui i presenti dichiarano di avere integrale conoscenza, anche a seguito della sua illustrazione prima di questa riunione da parte del Presidente.

Il Presidente - quindi - mi consegna copia dello Statuto nella sua redazione aggiornata, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrale e sostanziale, senza lettura da me Notaio datane, per dispensa avutane dal costituito.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore nove e minuti venti.

Il presente verbale è esente da imposta di registro e di bollo ex art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su di un foglio per tre facciate per intero e fin qui della quarta, è stato da me letto al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

CARLO FORZANI BOCCHIO

PIERLEVINO RAJANI NOTAIO



Allegato "A" all'atto n. 157.919 di Rep.rio e n. 35.019 di Raccolta

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO"**

**con sede in Masserano (BI)**

**Art. 1 - Origine e Denominazione**

La casa di riposo Infermeria San Carlo già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini da un'iniziativa dei Sigg.: Canonico Don Ottavio Fieschi e Pietro Antonio Tallia, il quale ultimo donò ogni sua ricchezza, come istituto di pubblica beneficenza in data 5 aprile 1819 con la denominazione di "Ospedale di San Carlo di Masserano" il cui statuto fu approvato con R.D. del 23 settembre 1865.

L'Ente fu in seguito riconosciuto quale IPAB ai sensi delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390, con Regio Decreto in data 12 agosto 1911.

A seguito dell'attribuzione giuridica di diritto privato l'Ente ha adeguato lo Statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di "Fondazione Infermeria San Carlo".

Conseguentemente si da atto che è costituita ai sensi dell'Art.14 e seguenti del Codice Civile, della legge n.106/2016 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata "Fondazione Infermeria San Carlo".

La Fondazione dalla data dell'iscrizione nel registro nazionale unico del terzo settore (Runts) farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "Ets".

**Art. 2 - Sede e Durata**



La Fondazione ha sede in Masserano (BI). Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Consiglio con delibera interna, senza necessità di verbale ricevuto da Notaio.

La Fondazione ha durata illimitata.

### **Art.3 - Scopo**

Lo scopo della Fondazione è quello di accogliere ed assistere le persone anziane di ambo i sessi, autosufficienti e non, che ne facciano domanda, utilizzando i ricavi di gestione e le rendite patrimoniali, non destinate ad incremento del patrimonio.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di assistenza ed in particolare le attività sono riconducibili all'esercizio di interesse generale dettato da alcune tra quelle indicate dall'art. 5 comma 1 lettere a) ed i) del codice del terzo settore.

### **Art. 4 - Patrimonio e Fondo di Gestione**

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Masserano Via Roma n.60 Fg.31 - Part. 712 del Catasto Fabbricati del Comune di Masserano (BI), categoria B/1;

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario;

- dai redditi derivanti dalle attività e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione: a tal proposito l'ente potrà richiedere una retta stabilita per le varie categorie degli ospiti.

L'ammissione degli Ospiti avverrà secondo l'ordine di presentazione delle relative domande, con precedenza per i residenti nel Comune di Masserano.

La retta dovrà essere corrisposta dagli interessati o in subordine dai familiari obbligati all'assistenza alimentare nei confronti del congiunto, secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile.

L'Ente è autorizzato a rivalersi sui beni dell'ospite o degli eredi, ai sensi di legge, per eventuali crediti esistenti alla cessazione del ricovero.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

In considerazione dell'introduzione del Codice del Terzo Settore, il patrimonio minimo della Fondazione è pari ad Euro 30.000 (trentamila).

Laddove il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o disavanzi di gestione, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento



dell'ente.

Il Fondo di gestione della Fondazione è - quindi - costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal fondatore, da enti, da aziende o da privati;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione ;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **Art. 6 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati come segue:

- tre membri nominati dal Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Assunta O.D.V. di Cossato;

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Masserano.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Fondazione. L'organo amministrativo può delegare ai propri membri, congiuntamente o disgiuntamente, parte dei propri poteri, inclusa la legale rappresentanza nei limiti di legge.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. La convocazione deve essere fatta con atto scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC ovvero con raccomandata a mano.

A circular stamp with a signature inside. The signature is a stylized, cursive letter 'B' written in black ink. The stamp itself is faint and circular, with some illegible text around the perimeter.

L'avviso deve essere recapitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o PEC due giorni prima della data fissata per la riunione. Sono ritenute valide le riunioni anche non convocate purché vi sia l'intervento di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio può essere convocato presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono trascritti su un apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e/o di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora lo ritenga opportuno o qualora sia obbligatorio ai sensi delle norme di legge vigenti, il Presidente può far redigere il verbale da un Notaio.

I Consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato



conferito.

#### **Art. 7 - Presidente**

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

#### **Art. 8 - Vice-Presidente**

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento. Di fronte ai terzi la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 9 - Organo di controllo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 II comma del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di



Amministrazione, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, verifica la redazione del bilancio di esercizio e la sua corrispondenza con le scritture contabili, osserva il regolare adempimento delle previsioni legislative e statutarie.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo si riunisce e funziona ai sensi di Legge.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 10 - Volontariato**

Possono svolgere attività di assistenza volontaria presso la Fondazione le persone che ne facciano richiesta e che siano ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari dovranno essere riconoscibili da apposito tesserino rilasciato dall'Ente.

#### **Art. 11 - Bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisita anche la relazione dell'organo di controllo, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio e lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso

### **Art. 12 - Divieti e obblighi**

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nello scopo sociale, salvo quelle strettamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salve le deroghe di Legge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.


### **Art. 13 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le funzioni. Il patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di enti con personalità giuridica privata e senza scopo di lucro aventi scopi analoghi e, prioritariamente, avente sede ed operanti nel Comune di Masserano o, in via sussidiaria, nei Comuni limitrofi, con il vincolo essenziale del suo impiego per lo svolgimento di attività nel campo socio -



E' copia conforme all'originale da me  
rogato, munito delle firme prescritte  
che si rilascia per uso fiscale della  
parte.

Cossato, 19 LUG. 2022

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive-style name, possibly 'Cossato', written across the center of the stamp. The stamp itself is circular with a double-line border and contains illegible text and a central emblem.